Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 975.
Modificazioni agli articoli 1 e 8 dello statuto dell'Associazione elettrotecnica italiana, con sede in Milano Pag. 4555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 976.
Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, n. 1448, relativo alla Fondazione « Dott. Luigi Gabioli », presso l'Università di Roma . . . . Pag. 4555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1964, n. 977.
Approvazione del nuovo statuto della Biblioteca « Gaetano Ricchetti », con sede in Bari . . . . . . Pag. 4555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 978.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica « Collaborazione scolastica montana » delle Scuole elementari statali del comune di Pratolungo di Vinadio (Cuneo) . Pag. 4555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 979.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una quota di legato . . . Pag. 4555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 980.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Francesco Somaini », con sede in Como . . . . . Pag. 4555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 981.
Autorizzazione all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Edolo (Brescia), ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno . . . . Pag. 4555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964.
Accettazione delle dimissioni di un agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . Pag. 4555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964.
Composizione del Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1964-1966 . . . . Pag. 4556

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1964.
Costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività. Pag. 4556

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.
Registrazione e controllo di Stato dei vaccini misti contro la poliomielite, la pertosse, la difterite ed il tetano. Pag. 4557

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1964.
Modifica di attribuzioni e di denominazione dell'Ufficio atti civili e successioni e dell'Ufficio atti giudiziari e demanio di Pavia . . . . Pag. 4559

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1964.
Modifica di attribuzioni e di denominazione degli Uffici del registro di Trieste . . . . Pag. 4560

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1964.
Determinazione della misura massima complessiva del tasso d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, ai fini della concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di cui agli articoli 9, 16, 19 e 26 della legge citata . . . . Pag. 4562

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso . . . . . Pag. 4562

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1964.
Determinazione delle quantità suppletive di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre nel corso dell'anno 1964 Pag. 4562

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1964.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965 . . Pag. 4563

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1964.
Modificazione delle formule per gli atti dello stato civile 28 e 120, stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1958. Pag. 4563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Autorizzazione al Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Mori », con sede nel comune di Mori (Trento), all'acquisto di appezzamenti di terreno . Pag. 4564
Approvazione degli aumenti dei tributi unitari, a valere dal 1° gennaio 1965 del Consorzio di miglioramento fondiario « Utenti del canale dei Molini di Imola e Massalombarda », con sede nel comune di Imola (Bologna). Pag. 4564

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4564
Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 4564
Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4564
Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4564
Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4564
Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4564
Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4564
Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4564
Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4564
Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4564
Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Monsampietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1934 . Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Grisignano di Zocco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4565
Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 4565
Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 4565

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:
Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970. Pag. 4566
Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 4566

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso . . . . Pag. 4566

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 4566

Ministero della difesa-Marina: Esito di ricorso Pag. 4566

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi per titoli a cattedre di materie artistiche negli Istituti statali di istruzione artistica, indetti ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 . . . . Pag. 4567

Ministero della pubblica istruzione - Università degli studi di Pisa: Bando di concorso appalto per le opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio sede della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa Pag. 4574

Ministero dell'interno: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1964. Pag. 4576

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 26 OTTOBRE 1964:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Concorso per esami a sessantanove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Concorso per esami a novantaquattro posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Concorso per esami a trentuno posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

(7492 a 7497)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 26 OTTOBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste » (legge 22 ottobre 1954, n. 974). Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella sesta estrazione del 5 ottobre 1964. — Parte seconda: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(7077)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 975.

Modificazioni agli articoli 1 e 8 dello statuto dell'Associazione elettrotecnica italiana, con sede in Milano.

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 1 e 8 dello statuto dell'Associazione elettrotecnica italiana, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 976.

Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, n. 1448, relativo alla Fondazione « Dott. Luigi Gabioli », presso l'Università di Roma.

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, n. 1448, relativo alla Fondazione « Dott. Luigi Gabioli », presso l'Università di Roma, viene modificato nel senso che, nella parte preliminare e nel dispositivo del relativo testo, la dicitura « Prof. Luigi Gabioli » deve essere sostituita da quella « Dott. Luigi Gabioli ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1964, n. 977.

Approvazione del nuovo statuto della Biblioteca « Gaetano Ricchetti », con sede in Bari.

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente biblioteca « Di Venere Ricchetti », di Bari, viene abrogato e lo stesso Ente assume la nuova denominazione di Biblioteca « Gaetano Ricchetti » e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 978.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica « Collaborazione scolastica montana » delle Scuole elementari statali del comune di Pratolungo di Vinadio (Cuneo).

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica « Collaborazione scolastica montana », delle Scuole elementari statali del comune di Pratolungo di Vinadio (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 979.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una quota di legato.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare una quota di legato disposta dal defunto sig. Giulio Grosso con testamento olografo del 16 novembre 1961, pubblicato con verbale a rogito dott. Livio Rubini, notaio residente in Udine, in data 4 dicembre 1961, repertorio n. 34060, fasc. n. 8530.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 980.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Francesco Somaini », con sede in Como.

N. 980. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Francesco Somaini », con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 981.

Autorizzazione all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Edolo (Brescia), ad acquistare in proprietà un appezzamento di terreno.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Edolo (Brescia), viene autorizzata ad acquistare in proprietà dalla ditta Calvi Maria un appezzamento di terreno di mq. 2490, sito in Edolo, distinto in catasto coi mappali numeri 5487, 827, 6245, per la costruzione di un centro sportivo ricreativo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 92. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964.

Accettazione delle dimissioni di un agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo, registro n. 6 Finanze, foglio n. 94, con il quale il sig. Benedetto Chimichi venne nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il regio decreto 7 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre successivo, registro n. 15 Finanze, foglio n. 123, con il quale, fra le altre, furono accettate le dimisisoni dalla carica di agente di cambio rassegnate dal sig. Benedetto Chimichi;

Visto il decreto luogotenenziale 28 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio successivo, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 234, con il quale il signor Benedetto Chimichi venne riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il sig. Benedetto Chimichi venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 31 dicembre 1963, con la quale il predetto sig. Benedetto Chimichi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Roma, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1963, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Benedetto Chimichi, dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1964

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1964
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 287. — MARESCA

(8002)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964.

Composizione del Consiglio superiore degli archivi per il triennio 1964-1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1963, con il quale venne nominato il Consiglio superiore degli archivi di Stato per il triennio 1963-65;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che reca norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 5 del precitato decreto n. 1409, che stabilisce la nuova composizione del Consiglio superiore degli archivi;

Visto l'art. 72, secondo comma, del più volte menzionato decreto n. 1409, il quale dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, deve procedersi alla costituzione del Consiglio superiore degli archivi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla suddetta costituzione, secondo le nuove disposizioni di cui al ricordato art. 5 del decreto n. 1409;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione, all'Accademia dei Lincei e della Giunta centrale degli studi storici;

Preso atto dei risultati delle lezioni, svoltesi il giorno 15 giugno 1964, per la designazione di quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato quali membri del Consiglio superiore degli archivi;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il Consiglio superiore degli archivi, presieduto dal Ministro per l'interno, è composto, per il triennio 1964-1966, come segue:

Rodolico prof. Niccolò;
Barbieri prof. Gino;
Cencetti prof. Giorgio;
Ermini on. prof. Giuseppe;
Morghen prof. Raffaello, designato dall'Accademia dei Lincei;
Ghisalberti prof. Alberto Maria, designato dalla Giunta centrale degli studi storici;
Prosdocimi prof. Luigi, Astuti prof. Guido, Pontieri prof. Ernesto e Martini prof. Giuseppe, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
Prunai dott. Giulio, Lombardo prof. dott. Antonino, Saladino prof. dott. Antonio e Abbondanza prof. dott. Roberto, eletti dagli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
il direttore generale degli Archivi di Stato;
il sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal sovrintendente-direttore capo di 2ª classe dott. Giovanni Antonelli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1964
Regisro n. 32 Interno, foglio n. 86. — DI STEFANO

(8006)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1964.

Costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dallo art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961, 4 marzo 1963, 21 ottobre 1963 e 21 marzo 1964, relativi alla nomina del presidente e dei membri del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Pieraccini on. dott. Giovanni, Ministro Segretario di Stato per il bilancio, vice presidente del C.I.R.

Membri:

Calvi on. Ettore, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Scarlato on. avv. Vincenzo, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio;

Antoniozzi on. avv. Dario, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Romita on. ing prof. Pier Luigi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici,

Magrì on. prof. Domenico, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Messeri on. sen. dott. Girolamo, Sottosegretario di Stato per il commercio estero;

Cappugi on. Renato, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Donat Cattin on. Carlo, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

Caron on. sen. avv. Giuseppe, Sottosegretario di Stato al bilancio, Segretario generale del C.I.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione
MORO

(8630)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1964.

Registrazione e controllo di Stato dei vaccini misti contro la poliomielite, la pertosse, la difterite ed il tetano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande di registrazione di specialità medicinali costituite da vaccini misti contro la poliomielite, la pertosse, la difterite e il tetano presentate da alcune ditte farmaceutiche nazionali ed estere;

Viste le disposizioni relative alla produzione e allo smercio di sieri, vaccini e prodotti affini;

Attesochè il Consiglio superiore di sanità ha espresso il parere che detti vaccini misti siano impiegati nel territorio nazionale e che siano ammessi a registrazione e sottoposti, prima di essere messi in vendita, a controllo nell'Istituto superiore di sanità;

Viste al riguardo le proposte dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che le spese per il controllo di sieri e vaccini sono a carico del produttore, e che tali spese possono essere preventivamente determinate nel loro complessivo ammontare;

Visti gli articoli 161, 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

I vaccini misti contro la poliomielite, la pertosse, la difterite e il tetano, sia di produzione nazionale che di produzione estera, sono sottoposti all'obbligo della registrazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 161, 162 e 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè a controllo preventivo di Stato, sia sul prodotto in fase di lavorazione, sia sul prodotto finito, serie per serie.

Art. 2.

Il vaccino per la poliomielite che entra nei vaccini misti contro la poliomielite, la pertosse, la difterite e il tetano deve essere un vaccino poliomielitico inattivato, purificato e concentrato, preparato come stabilito dal decreto ministeriale 9 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 16 ottobre successivo.

Art. 3.

Ogni vaccino che entra nella composizione dei vaccini misti di cui all'art. 1 deve essere già registrato a norma delle vigenti disposizioni legislative.

Il massimo contenuto tollerabile di sali d'alluminio nei suddetti vaccini è di mg. 5 di fosfato d'alluminio per ml, o quantità equivalente di altri sali d'alluminio.

Art. 4.

I vaccini misti di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere preparati con serie di vaccini singoli già sottoposte ognuna a preventivo controllo di Stato.

Ai fini del presente decreto:

Per « vaccino singolo » si deve intendere il vaccino prodotto con un solo antigene e proveniente da un unico bacino di mescolamento.

Per « vaccino misto » si deve intendere il miscuglio dei vaccini singoli proveniente da un unico bacino di mescolamento.

Per « serie di vaccino singolo » si deve intendere il prodotto costituito da vaccino singolo, proveniente da un unico bacino di mescolamento e distribuito in fiale o altri contenitori per dosi singole o multiple.

Per « serie di vaccino misto » si deve intendere il prodotto costituito da vaccino misto proveniente da un unico bacino di mescolamento e distribuito in fiale o altri contenitori per dosi singole o multiple.

Art. 5.

Le ditte che desiderano produrre vaccini misti, come all'art. 1 del presente decreto, dovranno tenere, oltre ai registri di cui all'art. 15 e 18 del regio decreto 18 giu-

gno 1905, n. 407, per ogni vaccino singolo un registro bollato dal medico provinciale nel quale vengono annotate le quantità di vaccino singolo prodotto, nonchè le sue destinazioni parziali, vale a dire le quantità destinate ad essere vendute come vaccino singolo, e le quantità destinate a miscelazione per produrre un vaccino misto.

Art. 6.

Le ditte produttrici, prima di mettere in commercio od impiegare per uso clinico, anche a titolo sperimentale, qualsiasi quantitativo di vaccino misto contro la poliomielite, la pertosse, la difterite e il tetano, dovranno chiedere, con domanda in bollo diretta al Ministero della sanità, che sia eseguito — per ogni serie di produzione — il controllo sul prodotto finito da parte dell'Istituto superiore di sanità, specificando il periodo di validità del vaccino stesso e le condizioni del suo mantenimento durante tale periodo.

Alla domanda i produttori dovranno allegare copia dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli eseguiti sul vaccino, nonchè la quietanza comprovante il pagamento alla Sezione della tesoreria provinciale a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo determinata in lire duecentomila, per ciascuna serie di vaccino, salva ed impregiudicata la facoltà da parte dell'Istituto superiore di sanità di richiedere somme superiori quando, per variazioni di tecnica o altri motivi, le operazioni di controllo comportino spesa superiore a quella indicata.

Art. 7.

Il Ministero della sanità, ricevuta la domanda, disporrà che l'Istituto superiore di sanità provveda, in diretto accordo con la ditta produttrice, al prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Le spese per il prelievo dei campioni sono a carico della ditta produttrice, la quale rimborserà direttamente all'Istituto anzidetto le spese stesse.

La quantità di vaccino misto da prelevare sarà di 600 ml già distribuito nei contenitori da porsi in vendita.

In base ai risultati favorevoli dei controlli, il Ministro per la sanità autorizzerà la vendita di ciascuna serie di vaccino, richiedendo l'apposizione sugli involucri in cui il vaccino viene distribuito, delle indicazioni previste dall'art. 15 del regolamento 3 marzo 1927, numero 478, e di quelle prescritte dagli articoli 6 e 18 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407. Il numero da iscrivere sulle etichette, e prescritto dall'art. 18, costituirà il numero della serie del vaccino, intendendo per serie quanto definito dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

I vaccini misti provenienti dall'estero dovranno essere costituiti da vaccini singoli già registrati in Italia e dovranno essere accompagnati da un certificato delle autorità sanitarie responsabili del Paese di origine, certificato dal quale risulti che la fabbrica produttrice è stata regolarmente autorizzata dalle autorità sanitarie del Paese di origine a produrre tali vaccini misti.

Ogni serie di vaccino misto importata dovrà essere composta da serie di vaccini singoli già controllati in Italia, e dovrà essere altresì controllata con esito favorevole dalle autorità sanitarie statali responsabili del Paese di produzione. A tale scopo dovrà essere allegata copia autentica dei protocolli originali di controllo eseguito da tali competenti autorità.

In tali protocolli dovranno tra l'altro figurare le date di fabbricazione dei vaccini singoli e del vaccino misto, e quella dei controlli, nonchè il periodo di validità del vaccino stesso.

Art. 9.

I vaccini provenienti dall'estero dovranno essere sottoposti a controllo al loro arrivo, prima dell'importazione.

Tale controllo sarà eseguito dall'Istituto superiore di sanità sul prodotto finito, e su campioni da prelevarsi nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Tali campioni saranno prelevati all'atto dell'introduzione del vaccino in Italia e nella misura di ml 600 per ogni serie introdotta.

L'Istituto superiore di sanità eseguirà il controllo del vaccino dopo aver preso visione della quietanza di cui all'art. 6 e dopo aver constatato che i controlli eseguiti dalle autorità sanitarie del Paese di origine siano stati compiuti sia sui vaccini singoli, sia sul vaccino misto, secondo metodiche note ed universalmente accettate, e che i risultati conseguiti siano stati favorevoli.

L'importazione verrà autorizzata dal Ministro per la sanità con comunicazione diretta alla dogana presso la quale la merce è giacente.

In attesa di tale autorizzazione, i vaccini dovranno essere introdotti in magazzini gestiti in regime di deposito doganale privato, la cui istituzione è subordinata al nulla-osta rilasciato dal Ministro per la sanità, su parere di idoneità dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda rivolta al Ministero della sanità per ottenere tale autorizzazione, le ditte importatrici dovranno documentare che la merce è giunta dall'estero ed allegare, oltre alla quietanza di cui all'art. 6, i certificati e i protocolli di cui all'art. 8, e copia autentica del protocollo originale dei controlli eseguiti nei propri stabilimenti.

Detti certificati e protocolli dovranno essere presentati in traduzione italiana giurata e vistati dalle autorità consolari o diplomatiche italiane del Paese di origine della merce.

Art. 10.

I vaccini misti, di cui all'art. 1, possono essere introdotti in Italia soltanto distribuiti in dosi pronte e confezionate per l'uso.

Art. 11.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(8552)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1964.

Modifica di attribuzioni e di denominazione dell'Ufficio atti civili e successioni e dell'Ufficio atti giudiziari e demanio di Pavia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dell'Ufficio atti civili e successioni e dell'Ufficio atti giudiziari e demanio di Pavia;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio atti civili e successioni e l'Ufficio atti giudiziari e demanio di Pavia assumono rispettivamente la denominazione di Ufficio atti civili e Ufficio atti giudiziari, successioni, bollo e demanio.

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi fra i due uffici: « Ufficio atti civili » e « Ufficio atti giudiziari, successioni, bollo e demanio » di Pavia.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 229

Tabella di ripartizione dei servizi fra l'Ufficio atti civili e l'Ufficio atti giudiziari, successioni, bollo e demanio di Pavia.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
PAVIA Ufficio atti civili	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta. 4. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio.
PAVIA Ufficio atti giudiziari, successioni, bollo e demanio	5. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 6. Diritti di segreteria. 7. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli afari. 8. Interessi cc/cc postali. 9. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili. *Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 3. Imposte e tasse a debito. 4. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in cassazione. 5. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 6. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 7. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 8. Vendita valori bollati. 9. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 10. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 11. Imposta sulla pubblicità. 12. Imposta sulle assicurazioni. Tasse sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 13. Servizio radioaudizioni circolari. 14. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 15. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di negoziazione. 16. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 17. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 18. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 19. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	20. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.
	21. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli.
	22. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico.
	23. Eredità devolute allo Stato.
	24. Depositi per spese d'asta e contratti.
	25. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	26. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	27. Entrate diverse del Tesoro.
	28. Interessi cc/cc postali.
	29. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.
	3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali.
	4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali.
	5. Demanio forestale.
	6. Proventi ente nazionale metano.
	7. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 7 agosto 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(8496)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1964.

Modifica di attribuzioni e di denominazione degli Uffici del registro di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dell'Ufficio atti giudiziari e demanio, dell'Ufficio bollo e dell'Ufficio registro imposta generale sull'entrata, successioni e radio di Trieste, nonchè le attribuzioni dell'Ufficio atti civili della stessa sede;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio atti giudiziari e demanio, l'Ufficio bollo e l'Ufficio registro imposta generale sull'entrata, successioni e radio di Trieste assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio atti giudiziari e affitti », « Ufficio bollo e demanio » e « Ufficio successioni, imposta generale sull'entrata e radio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi fra i quattro uffici: « Ufficio atti civili », « Ufficio atti giudiziari e affitti », « Ufficio bollo e demanio » e « Ufficio successioni, imposta generale sull'entrata e radio » di Trieste.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1964
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 8

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti civili, l'Ufficio atti giudiziari e affitti, l'Ufficio bollo e demanio e l'Ufficio successioni, imposta generale sull'entrata e radio di Trieste.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
TRIESTE	*Azienda dello Stato*
Ufficio atti civili	1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali, con esclusione degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitto. Accertamento e riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori.
	2. Credito agrario, fondiario e simili.
	3. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti.
	4. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	5. Diritti di segreteria.
	6. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio.
	7. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	8. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa nazionale del notariato.
	3. Proventi degli archivi notarili.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
TRIESTE Ufficio atti giudiziari e affitti	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali, nonchè degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitto, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Bollazione delle produzioni in giudizio. 4. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in Cassazione. 5. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 6. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 7. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa. 8. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 9. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 10. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 11. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 12. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 13. Interessi cc/cc postali. 14. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza Ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali.
TRIESTE Ufficio bollo e demanio	*Azienda dello Stato* 1. Vendita di valori bollati. 2. Bollazione con marche e visto per bollo e bollo a punzone. 3. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 4. Imposta sulla pubblicità. 5. Imposta sulle assicurazioni, Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 6. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di negoziazione. 7. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 8. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli e sulle scommesse. 9. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento ed a quelle relative alla istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 10. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 11. Eredità devolute allo Stato. 12. Depositi per spese d'asta e contratti. 13. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 14. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 15. Entrate diverse del Tesoro. 16. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Demanio forestale. 3. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 4. Proventi ente nazionale metano. 5. Recupero crediti per cessione stipendi.
TRIESTE Ufficio successioni, imposta generale sull'entrata e radio	*Azienda dello Stato* 1. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposta generale sull'entrata. Accertamento e riscossione. 3. Servizio radioaudizioni circolari. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta. 5. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio. 6. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 7. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 8. Interessi cc/cc postali. 9. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.

Roma, addì 3 settembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(8495)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1964.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, ai fini della concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di cui agli articoli 9, 16, 19 e 26 della legge citata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante la attuazione di un « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »;

Visto in particolare l'art. 34 della predetta legge 2 giugno 1961, n. 454, che dispone, tra l'altro, che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli Istituti ed Enti di credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal contributo statale di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 e all'art. 27, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Agricoltura del 5 giugno 1963, n. 426345/586, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1963, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 255, con il quale fu fissata la misura massima dei cennati tassi d'interesse;

Ritenuto che occorre procedere, per l'ulteriore periodo di operatività nel 1964 del « Piano », alla determinazione della misura massima dei tassi di che trattasi;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, nonchè l'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva del tasso d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè della eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso dello Stato di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 ed all'art. 27, secondo comma della legge stessa, è così determinata:

a) mutui di miglioramento (art. 9), mutui per la formazione della piccola proprietà contadina (art. 27, secondo comma) e mutui per la zootecnia (art. 16, lettera *b*): misura massima complessiva dell'8,50% per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni e misura massima complessiva dell'8,30% per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord;

b) prestiti per la zootecnia (art. 16, lett. *a*) e prestiti di conduzione (art. 19): misura massima complessiva del 7,40% per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 7,15% per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord.

Il presente decreto avrà efficacia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Esso sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1964
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 105 — MARESCA

(8631)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso numero 13252, datata 13 maggio 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, l'avv. Amoroso Nicola, presidente della citata Commissione, con il dott. Tricarico Giovanni attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Tricarico Giovanni è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, in sostituzione dell'avv. Amoroso Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8188)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1964.

Determinazione delle quantità suppletive di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre nel corso dell'anno 1964.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1963, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 21 dicembre 1963, con il quale venivano assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre nel corso dell'anno 1964;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti al 28 settembre 1964 presso le ditte produttrici di tali sostanze, allo stato di basi pure o salificate;

Considerati i prevedibili fabbisogni normali di stupefacenti a scopo medico e scientifico;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un'assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di codeina, etilmorfina, diidrocodeina, idrocodone e metadone;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) La ditta SIRCAI - Società Italiana Ricerche Chimiche Applicazioni Industriali, con sede in Milano, via Folli, 46/48 è autorizzata a produrre nel corso del 1964:

Codeina base: kg. 142;
Etilmorfina base: kg. 70;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) La ditta SIFAC - Società Italiana Fabbricazione Alcaloidi e Prodotti Chimici, con sede in Milano, via Lomellina, 10, è autorizzata a produrre nel corso del 1964:

Codeina base: kg. 168;
Etilmorfina base: kg. 84;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) La ditta SALARS, con sede in Camerlata (Como), è autorizzata a produrre nel corso del 1964:

Codeina base: kg. 190;
Etilmorfina base: kg. 96;
Diidrocodeina base: kg. 30;
Idrocodone base: kg. 10;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) La ditta Franco Tosi, con sede in Milano, via Chiasserini, 119, è autorizzata a produrre nel corso del 1964:

Metadone base: kg. 1.

Roma, addì 12 ottobre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

(8541)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato, con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli artt. 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 13 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8267)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1964.

Modificazione delle formule per gli atti dello stato civile 28 e 120, stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1958.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15 e 26 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958 di approvazione dei registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1964 che ha modificato la formula 26 stabilita con decreto ministeriale 7 luglio 1958;

Decreta:

Nelle formule 28 e 120, stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1958, è soppressa l'espressione « non coniugata » relativa alla madre naturale della persona a cui si riferisce l'atto considerato nelle formule stesse.

Roma, addì 21 ottobre 1964

Il Ministro: REALE

(8632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Mori », con sede nel comune di Mori (Trento), all'acquisto di appezzamenti di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1964, registro n. 13, foglio n. 202, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Mori, con sede nel comune di Mori (Trento), è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 17 del Codice civile, ad acquistare gli appezzamenti di terreno, descritti nel decreto stesso, necessari per la costruzione di opere facenti parte dell'impianto di irrigazione, in conformità della deliberazione della deputazione amministrativa del 18 maggio 1957.

(8083)

Approvazione degli aumenti dei tributi unitari, a valere dal 1° gennaio 1965 del Consorzio di miglioramento fondiario « Utenti del canale dei Molini di Imola e Massalombarda », con sede nel comune di Imola (Bologna).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 23072, in data 9 ottobre 1964, sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 12 febbraio 1942, n. 183, gli aumenti dei tributi unitari, a valere dal 1° gennaio 1965, del Consorzio di miglioramento fondiario « Utenti del canale dei Molini di Imola e Massalombarda », con sede nel comune di Imola (Bologna), deliberati dal Consiglio dei delegati dell'Ente, nella seduta del 3 giugno 1964.

(8086)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.138.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8324)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Sigillo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8325)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8326)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8332)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Fratta Todina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8327)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Cascia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8328)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8329)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8330)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Collagna (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8331)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Castelguglielmo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8333)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8334)

Autorizzazione al comune di Monsampietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Monsampietrangeli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8335)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Sant'Agostino (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8336)

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Codigoro (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8337)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Ticengo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8338)

Autorizzazione al comune di Grisignano di Zocco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Grisignano di Zocco (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8339)

Autorizzazione al comune di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune di Crespadoro (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8341)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Monte San Savino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.568.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8342)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964, il comune Mariano del Friuli (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.864.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8343)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964, il comune di San Clemente (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.413.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8344)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1964, il comune di Massa Martana (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8407)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1964 il comune di Cessaniti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.583.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8408)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.103.715 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8409)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1964 il comune di Copertino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.489.785 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8410)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quarta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1964, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000 di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 1ª/1970 alla 15ª/1970) dei buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° gennaio 1970, emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e decreto ministeriale 23 dicembre 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 25 ottobre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(8494)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 mod. 243 D.P. — Data: 8 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Imperia — Intestazione: Banco di Imperia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P. — Data: 28 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Cipolla Alfredo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 241 D.P. — Data: 28 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Cipolla Alfredo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 mod. 241 D.P. — Data: 9 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Cione Alberto, nato a Torella dei Lombardi l'8 ottobre 1910 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 mod. 241 D.P. — Data: 3 marzo 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Forlì — Intestazione: Cicognani Zaira, nata a Forlì il 25 settembre 1887 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevua: 10 mod. 241 D.P. — Data: 3 marzo 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cagliari — Intestazione: Pittau Angelo, nato a Villacidro il 18 dicembre 1932 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 — Capitale L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 332 mod. 243 D.P. — Data: 12 marzo 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Caserta — Intestazione: Di Caprio Onofrio, nato a Casagiove il 13 ottobre 1917 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1241 mod. 25-A — Data: 2 aprile 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Luzzati Giulio, nato a Castagnole Lanze il 16 aprile 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 25-A — Data: 1° luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Gravina Igino, nato a Montegano il 9 gennaio 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 751 mod. cambio Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Data: 12 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Scanfogliero Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 ottobre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(8271)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964 registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre successivo è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 3 febbraio 1964 dalla signora Esposito Evelina nata Repola avverso il suo mancato inquadramento nel ruolo del personale permanente delle Manifatture tabacchi previsto dall'art. 23 della legge 28 marzo 1962, n. 143.

(8394)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964 registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre successivo è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 31 luglio 1963 dall'operaio comune di 1ª classe dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Cisternino Francesco avverso il mancato riconoscimento del servizio prestato con la qualifica di operaio temporaneo.

(8395)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1964, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Rocca Amelia in data 22 dicembre 1961 per la revocazione del decreto Presidenziale 30 luglio 1959 che ha determinato la definitiva assegnazione della rivendita generi di monopolio di nuova istituzione in Genova, via Terpi, alla sig.ra Ernestina Vaccari.

(8396)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, n. 10200, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, al registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 238, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 13 febbraio 1963 dal primo assistente del Genio civile Verzè Aldo avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1962, con cui gli è stata negata l'applicazione del beneficio della promozione, in soprannumero, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 270.

(8222)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale in data 16 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1964, registro n. 46, foglio n. 252, il ricorso straordinaio interposto in data 4 ottobre 1962 dal perito tecnico disegnatore capo Silvestri Salvatore avverso il decreto ministeriale 16 ottobre 1962, concernente il collocamento a riposo del ricorrente per raggiunto limite di età, a decorrere dal 1° dicembre 1962, è stato respinto.

(8197)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a cattedre di materie artistiche negli Istituti statali di istruzione artistica, indetti ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1962, con il quale sono state determinate le cattedre e i posti degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica da conferire ai sensi del titolo III della citata legge 28 luglio 1961, n. 831;

Ritenuto che, in aggiunta a tali cattedre, risultano disponibili ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 831 del 1961, una cattedra di composizione della danza e due cattedre di tecnica della danza presso l'Accademia nazionale di danza;

Considerato che tali cattedre non erano conferibili a norma degli articoli 13 e 18 della citata legge n. 831 del 1961 per mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti, dato che non sono stati mai indetti concorsi ordinari per le suddette cattedre;

Ritenuto che per le cattedre disponibili presso l'Accademia nazionale di danza occorre, pertanto, indire i concorsi a norma dell'art. 21, quarto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso

A norma dell'art. 21, quarto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono indetti concorsi per titoli alle seguenti cattedre di istituti statali di istruzione artistica, determinate ai sensi dell'art. 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli della suddetta legge:

I. — CONSERVATORI DI MUSICA

Numero d'ordine	Denominazione della cattedra	Ruolo	Numero delle cattedre a concorso
1	Arpa	II	3
2	Canto	II	12
3	Clavicembalo	II	1
4	Musica corale	II	1
5	Storia della musica e bibliotecario	II	3
6	Violino	II	8
7	Armonia e contrap. complem.	III	1
8	Clarinetto	III	3
9	Esercitazioni orchestrali	III	1
10	Letteratura poet. e drammatica	III	1
11	Musica d'insieme per strumenti ad arco	III	4
12	Musica da camera	III	1
13	Oboe	III	1
14	Organo compl. e canto gregoriano	III	1
15	Pianoforte complementare	III	1
16	Strumentazione per banda	III	2
17	Tromba e trombone	III	1
18	Viola complementare	III	1
19	Violino complementare	III	1

II. — ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Numero d'ordine	Denominazione della cattedra	Ruolo	Numero delle cattedre a concorso
1	Composizione della danza	II	1
2	Tecnica della danza	II	2

III. — ACCADEMIE DI BELLE ARTI

Numero d'ordine	Denominazione della cattedra	Ruolo	Numero delle cattedre a concorso
1	Plastica ornamentale	III	1
2	Anatomia artistica	III	9

IV. — LICEI ARTISTICI

Numero d'ordine	Denominazione della cattedra	Ruolo	Numero delle cattedre a concorso
1	Figura disegnata	III	7
2	Ornato disegnato	III	6
3	Figura e ornato modellato	III	2

V. — ISTITUTI STATALI D'ARTE

Numero d'ordine	Denominazione della cattedra	Ruolo	Numero delle cattedre a concorso
1	Disegno prof. artistico (già ceramica e relativo disegno professionale	III	1
2	Ceramica con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	III	2
3	Plastica	III	3
4	Plastica, con la direzione della sezione Arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale	III	1
5	Plastica, direttore della sez. del marmo e della pietra, dell'intaglio in legno e ferro battuto	III	1
6	Plastica decorativa	III	2
7	Plastica (già decorazione plastica e del disegno relativo)	III	1
8	Disegno e plastica di ornato e figura, direttore della officina della sez. stuccatori e formatori	III	1
9	Disegno ornamentale	III	1
10	Disegno dal vero	III	3
11	Disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sez. arte del tessile e relativo disegno professionale	III	2
12	Disegno geometrico, elementi di architettura e ornamentali	III	1
13	Disegno di architettura, con la direzione dei relativi laboratori (già « disegno geometrico ed elementi di prospettiva, arch. e decorazione »)	III	1
14	Disegno geometrico, proiezioni e prospettiva	III	1
15	Disegno geometrico e architettonico	III	2
16	Disegno architettonico	III	1
17	Disegno geometrico, architettura e prospettiva con la direzione del laboratorio dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	III	2
18	Disegno geometrico e architettonico (già « disegno architettonico, con la direzione del laboratorio dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale »)	III	1
19	Architettura e direzione delle costruzioni	III	1
20	Architettura e disegno professionale	III	1
21	Disegno di architettura, con la direzione dei relativi laboratori (già « architettura, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale »)	III	1
22	Pittura decorativa, con l'obbligo della direzione del relativo laboratorio	III	1
23	Decorazione pittorica	III	1
24	Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori del mosaico	III	1
25	Decorazione pittorica, con la direzione del laboratorio di decorazione murale e di decorazione ceramica	III	1
26	Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale (già « decorazione industriale »)	III	1
27	Scenotecnica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale (già « scenografia, direttore della sezione di scenografia »)	III	1
28	Arti grafiche, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	III	1
29	Fotografia artistica, con la direzione dei relativi laboratori (già « fotografia artistica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale »)	III	1

VI. — SCUOLE STATALI D'ARTE

Numero d'ordine	Denominazione della cattedra	Ruolo	Numero delle cattedre a concorso
1	Ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	4
2	Disegno geometrico ed ornato	IV	1
3	Disegno geometrico e architettonico	IV	6
4	Disegno geometrico e architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	8
5	Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale (già « disegno geometrico e architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale »)	IV	2
6	Disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale con particolare riferimento alle applicazioni navali	IV	1
7	Disegno di architettura, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	1
8	Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	5
9	Arte del tessuto con la direzione dei laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	1
10	Incisione sul corallo e materie affini, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	IV	1

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Ai sensi dell'art. 21, quarto e quinto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1963-64 negli istituti statali di istruzione artistica che abbiano conseguito la stabilità o abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « distinto » per almeno cinque anni nei suddetti istituti: gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative o corrispondenti alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato.

L'eventuale corrispondenza sarà accertata d'ufficio, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Per gli ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto ad anni tre.

Gli aspiranti devono inoltre possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di cui al successivo art. 4 i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè, nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età e, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Gli insegnanti non di ruolo di cui ai precedenti commi possono partecipare ai concorsi indetti con il presente decreto anche se abbiano superato i limiti massimi di età sopra indicati, quando la durata del servizio di insegnamento non di ruolo prestato negli istituti statali, o comunque il servizio di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai predetti limiti massimi.

Tali limiti massimi di età sono infine elevati per coloro che siano in possesso degli altri requisiti indicati nel presente articolo di tanti anni, fino ad un massimo di cinque, quanti sono quelli prestati in qualità di insegnante titolare negli istituti di istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che la Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo.

I non vedenti sono ammessi a partecipare ai concorsi per i quali dagli ordinamenti vigenti sia prevista l'ammissione;

5) titolo di studio eventualmente prescritto per l'insegnamento delle materie relative alla cattedra cui si riferisce il concorso In ogni caso gli aspiranti devono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico art 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128, secondo comma del citato testo unico).

Il Ministro con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche dopo l'approvazione delle graduatorie e il conferimento delle nomine. In tal caso nulla è dovuto al candidato a titolo di rimborso delle spese da lui eventualmente sostenute per partecipare al concorso.

Per gli ecclesiastici e i religiosi che partecipano ai concorsi è richiesta la prescritta autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che sarà allegata alla domanda o alle domande di ammissione, nei termini stabiliti al successivo articolo 4.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo degli idonei e abilitati — e compilate secondo il modello allegato al presente decreto (allegato *A*).

In ogni caso gli aspiranti devono indicare:

a) cognome (le coniugate indicheranno il cognome da nubili), nome, cognome del marito (per le coniugate), luogo e data di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatte al recapito dichiarato;

d) le discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato, e le eventuali qualifiche che consentono la riduzione del prescritto periodo di servizio;

e) la cattedra richiesta, riportando esattamente le denominazioni e le altre indicazioni contenute nel precedente articolo 1.

Devono inoltre dichiarare:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) di non aver riportato condanne penali. In caso positivo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 2;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, Istituto o Università presso il quale è stato conseguito.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'Istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) un certificato in carta legale rilasciato dal competente capo d'Istituto, da cui risultino le discipline per le quali l'interessato ha conseguito la stabilità ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, ovvero uno o più certificati di servizio, parimenti rilasciati in carta legale dal competente capo d'Istituto, attestanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, ai sensi del primo e secondo comma del precedente art. 2.

I certificati di servizio dovranno esattamente indicare per ciascun anno scolastico la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie e l'orario di insegnamento, e la qualifica riportata. Per chi abbia tenuto temporaneamente insegnamenti diversi, le suddette indicazioni devono essere distinte.

In ogni caso i certificati di stabilità e quelli di servizio dovranno essere redatti secondo i modelli allegati al presente decreto (allegati B e C);

2) originale o copia autentica del titolo di studio posseduto;

3) i certificati attestanti i requisiti che danno titolo alla riduzione del periodo di servizio, rilasciati dalle autorità e nelle forme indicate al successivo art. 6.

Alla domanda devono essere inoltre allegati i titoli che il concorrente intenda far valere ai fini della valutazione di merito: titoli di studio, certificati didattici, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, ecc.

Per la valutazione dei titoli di studio il candidato dovrà allegare anche i certificati attestanti le votazioni riportate, ove queste già non risultino dall'originale o copia autentica presentato ai fini dell'ammissione.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato, e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

I disegni e le pitture devono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco particolareggiato, in triplice copia, firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati.

Nei casi in cui, in base ai titoli posseduti, si possa chiedere l'ammissione a due o più concorsi per le cattedre indicate all'art. 1 del presente decreto, devono essere presentate domande in carta legale distinte per ciascuna delle cattedre richieste, documentando una sola domanda. Alle altre saranno eventualmente uniti i diversi titoli attestanti i requisiti di ammissione, facendo in ogni caso riferimento, per la documentazione, alla domanda cui questa è stata allegata, ed indicando, in ogni domanda, le altre domande presentate.

Art. 4.
Termini

Le domande, i documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e i titoli che il candidato intenda far valere ai fini della valutazione di merito devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo degli idonei e abilitati — nel termine perentorio di giorni quarantacinque a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno prese in esame le domande e i documenti sopraindicati che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni e sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi titolo, documento o pubblicazione. Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Non è ammesso il riferimento a titoli, documenti e pubblicazioni presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili al candidato, comporteranno l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Gli eventuali requisiti che diano titolo a riserva di posti o a preferenza nei casi di parità di merito ai sensi dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sue successive integrazioni, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 5.

A tal fine, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita richiesta, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati — i relativi documenti redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni ed indicata nel successivo art. 6.

Art. 5.
Commissioni giudicatrici e procedimento dei concorsi

Per quanto concerne la composizione delle Commissioni giudicatrici ed il procedimento dei concorsi saranno applicate le norme vigenti in materia.

Per ciascun concorso le Commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Le Commissioni, nella valutazione dei titoli, disporranno di 100 punti da ripartire tra i titoli di studio, didattici ed artistici, e formuleranno, ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, graduatorie in ordine di merito, nelle quali saranno inclusi i candidati ritenuti idonei a ricoprire le cattedre o i posti messi a concorso.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocazione nelle graduatorie sarà determinato secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, tenendo presente che hanno diritto al beneficio, nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 6.

Documentazione di requisiti speciali

I requisiti speciali che danno titolo ai benefici indicati negli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto devono essere documentati nei seguenti modi:

a) ai fini dell'elevazione del limite massimo di età;

1) coloro che intendono fruire dei benefici riservati al coniugati, alle persone con figli a carico ed ai capi di famiglia numerose (costituite da almeno 7 figli, computati fra essi anche i figli caduti in guerra) devono presentare lo stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto dal sindaco del Comune di domicilio. Tale documento deve essere redatto in carta semplice per i capi di famiglie numerose, in carta da bollo per le altre categorie;

2) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 200;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione in carta da bollo da lire 200 da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, o i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico devono presentare apposite attestazioni in carta da bollo rilasciate dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

6) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 200. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato rilasciato a suo tempo dal Ministero dell'Africa italiana;

7) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

8) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, i mutilati ed invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

9) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

10) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, debbono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto nel cui territorio hanno la loro residenza;

Tutte le altre categorie indicate al precedente art. 2 devono presentare validi documenti attestanti i requisiti che danno titolo all'elevazione del limite di età.

b) ai fini della riduzione del periodo di servizio richiesto per l'ammissione, gli aventi diritto documenteranno le loro qualifiche nei modi previsti dalla precedente lettera *a*) e, per le categorie ivi non comprese, come segue:

1) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine col la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili, per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, i figli dei militari irreperibili o deceduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

2) le vedove non rimaritate dei caduti indicati al precedente n. 1 devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

3) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) le vedove dei caduti indicati al precedente n. 3) devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il defunto coniuge relativa alla dipendenza della morte da causa di servizio.

c) ai fini dell'applicazione delle riserve di posti e delle preferenze a parità di merito, gli aventi diritto documenteranno le loro qualifiche, oltrechè nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b), come segue:

1) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono presentare l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i figli dei mutilati e invalidi di cui alla precedente lettera a), n. 8) devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile;

3) i figli dei mutilati e invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati e invalidi di guerra;

4) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati alla precedente lettera b) numeri 1) e 3) nonchè le madri e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'elevazione dei limiti massimi di età, i benefici spettanti a particolari categorie di cittadini, i requisiti di ammissione ai concorsi per cattedre degli istituti statali di istruzione artistica e la formazione delle relative graduatorie.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie

Documentazione e accertamento dei requisiti generali di ammissione.

Le graduatorie di cui al precedente art. 5 sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati in posizione utile per la nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo degli idonei e abilitati, entro trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente articolo 2 devono produrre i relativi documenti indicati al precedente art. 6, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenza agli effetti dell'inclusione in graduatoria;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopra indicati devono essere redatti nella prescritta carta elgale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 7.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva nessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentai ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla ricezione dei documenti stessi.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina non saranno restituiti i documenti e titoli prodotti ai fini del presente decreto, fatta eccezione del titolo originale di studio

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge pre produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando di ritirarsi dal concorso o dai concorsi ai quali hanno chiesto di partecipare, e di non aver nulla da eccepire in ordine ad eventuali provvedimenti di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1964
Registro 69 *Pubblica istruzione, foglio* 52

ALLEGATO *A*

MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONCORSI
(carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati — ROMA

.. l .. sottoscritt . . . . (1) nat . . a . (provincia di . . . . . .), in servizio nell'anno scolastico 1963-64 presso . . . in qualità di insegnante non di ruolo, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli relativo alla cattedra di . . . . . (2), indetto ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

.. l .. sottoscritt .
ha conseguito la stabilità per l'insegnamento di . . . . ne .
ha cinque anni di servizio complessivo per l'insegnamento di . . . ne . . .
ha tre anni di servizio complessivo per l'insegnamento di . . . . ne . . . . . . ed è . . . . (3).

Ai fini dell'ammissione dichiara:
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);
di non aver riportato condanne penali (5);
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 2 del bando;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . (6), il . . . . ;
di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . (7).

.. l .. sottoscritt . . dichiara inoltre:
a) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso perchè . . . . (8);
b) di possedere i seguenti requisiti ai fini delle riserve di posti o della precedenza a parità di merito . . . .

Oltre alla presente, . . l . . sottoscritt . . presenta anche domanda di ammissione ai concorsi per titoli relativi alle cattedre di . . . . (2).

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: . . . . e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative al presente concorso. Si impegna, in ogni modo, a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento del recapito stesso.

Allega i seguenti documenti:
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

Firma (1)
. . . .

Autentica di firma
. . . .
. . . .

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed infine il cognome del coniuge.
(2) Indicare la cattedra e il tipo di scuola, riportando esattamente le denominazioni e le altre indicazioni contenute nell'art. 1 del bando.
(3) Indicare la qualifica precisa che dà diritto all'ammissione con tre anni di servizio, specificando la categoria di appartenenza (ex combattenti, assimilati, perseguitati politici e razziali).
(4) Nel caso che l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(5) In caso affermativo, l'aspirante dichiarerà le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico.
(6) Indicare l'Università o l'Istituto.
(7) Non essere soggetto a tali obblighi.
Aver regolarmente prestato servizio militare di leva.
Essere attualmente in servizio militare.
Non aver ancora concorso alla leva.
(8) Interessa solo gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. I medesimi indicheranno l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 2-IV comma-sub 2) del bando.

ALLEGATO *B*

MODELLO DI CERTIFICATO DI STABILIZZAZIONE
(carta da bollo)

. . . . (1)

Si certifica che il prof. . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . è stato dichiarato stabile ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744 per l'insegnamento di . . . . (2) nella scuola (o istituto) . . . . con nota ministeriale n. . . . . . del . . . .

Si rilascia a richiesta dell'interessato, per uso concorso.

Data . . . .

Firma del capo d'Istituto
o della competente autorità
. . . .

(1) Intitolazione della scuola o istituto che rilascia il certificato.
(2) Indicare la materia o le materie di insegnamento quali risultano dalla comunicazione ministeriale.

ALLEGATO C

MODELLO DI CERTIFICATO DI SERVIZIO NON DI RUOLO
(carta da bollo)

. . . . (1)

Si certifica che il prof. . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . ha prestato presso questo . . . . (2) il seguente servizio:

anno scolastico 19. . . - 19. . . :
dal . . . . al . . . . (3)
ininterrottamente (4), incarico (5) di . . . . (6)
per ore . . . . . settimanali, nell . . . class . . . .
Ha partecipato all . . . . . sessione di esami (7).
Qualifica: . . . .
anno scolastico 19. . . - 19. . .
(come sopra)
anno scolastico 19. . . - 19. . .
(come sopra)

Annotazioni eventuali . . . .

Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell'interessato, per uso concorso.

Data . . . .

Firma del capo d'Istituto
o della competente autorità
. . . .

(1) Intitolazione della scuola o istituto o ufficio che rilascia il certificato;
(2) Specificare la scuola o istituto;
(3) Giorno, mese, anno;
(4) Indicare le eventuali interruzioni, motivandole;
(5) O supplenza;
(6) Materie insegnate;
(7) Alla prima, alla seconda o ad entrambe le sessioni di esami.

(7608)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

Bando di concorso appalto per le opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio sede della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Art. 1.

Il rettore dell'Università di Pisa bandisce un concorso pubblico fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria di Pisa

A) *Vetrata artistica* - Descrizione dell'opera: consiste in una vetrata artistica da porsi nell'atrio dell'edificio A della Facoltà di medicina veterinaria di Pisa. Il soggetto è libero ma si pensa che questo dovrebbe trattare allusivamente a qualche motivo inerente l'attività della Facoltà, però con la avvertenza che la composizione dovrebbe rifuggire da formalismi visti ed ormai superati e che fra l'altro non avrebbero nessun riferimento con l'espressione architettonica degli edifici della Facoltà.

La vetrata dovrà essere collocata nel vano posto sopra il passaggio all'aula magna e dovrà essere leggibile in ogni sua parte sia di giorno che di sera. Nel retro della vetrata esiste uno spazio (vedere schizzo allegato) usufruibile per illuminazione notturna.

La vetrata sarà montata su appropriata intelaiatura di ferro tubolare verniciato a fuoco, nel colore che l'artista riterrà più consono alla intonazione generale. Per l'esecuzione della vetrata si richiede la utilizzazione dei più pregiati tipi di vetro soffiato colorato in pasta chiamato Imitaz. antico Danzica. Questo tipo di vetro ha una sua struttura striata e variante di tono e dovrà essere usato in parte anche opalizzato a sfumatura fumettata. Nella composizione generale saranno previsti inserimenti di elementi di vetro colorato di forte spessore scheggiato, onde poter ottenere una superficie mossa della vetrata stessa.

La orditura in piombo non dovrà essere quella tradizionale, ma ottenuta con differenti spessori e a piani diversi con lamine rapportate mosse e mordezzate a stagno raggrizzante, il tutto patinato e spazzolato, in maniera da ottenere l'effetto di un pezzo modellato.

B) *Mosaico in marmo* - Descrizione dell'opera: consiste in un pavimento a mosaico bicolore in marmo da realizzare nell'atrio dell'edificio A della Facoltà di medicina veterinaria di Pisa. Il soggetto è libero, ma si pensa che questo dovrebbe trattare allusivamente a motivi inerenti l'attività della Facoltà, però con l'avvertenza che la composizione dovrebbe rifuggire da formalismi vieti ed ormai superati e che fra l'altro non avrebbero nessun riferimento con l'espressione architettonica adottata negli edifici della Facoltà.

Il pavimento dovrà costituire tappeto di base alla scala principale dell'atrio, la quale si snoda su di un pilastro centrale. Il rettangolo decorato dovrà essere completato con una zona neutra di marmo pregiato, che costituisca degna finitura e dovrà spingersi per tutta la rimanente superficie dell'atrio (vedi pianta allegata).

Va tenuto presente che il motivo del tappeto facente base alla scala, verrà osservato dall'alto e da punti di vista variabili a seconda della posizione sulla scala.

Art. 2.

Al concorso di cui alla voce A) dell'art. 1 potranno partecipare tutti i maestri vetrai senza limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni maestro vetraio che intende concorrere dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) un bozzetto dell'opera in scala 1 : 5 a colori;

b) un particolare al vero di ml. 1 x 0,70 da cui risulti la tecnica prescelta ed i materiali da impiegare;

c) una esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento e gli intendimenti artistici, che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità previste per il collocamento in sito;

d) una dichiarazione su carta bollata da L. 200 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'opera; in detta dichiarazione dovrà altresì essere affermato che il compenso di cui al successivo art. 7 per l'esecuzione dell'opera è pienamente remunerativo, a tutti gli effetti, di tutti gli oneri connessi;

e) certificato di cittadinanza italiana redatto su carta bollata da L. 200.

I documenti prescritti, racchiusi in una busta opaca sigillata, e gli elaborati, a parte, dovranno pervenire al rettore dell'Università di Pisa, lungarno Pacinotti, 43, a cura e spese e rischio del concorrente, entro le ore 12 del 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Il termine non sarà prorogabile. Il personale dell'ufficio incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione.

Non saranno presi in considerazione atti od elaborati che pervenissero oltre la scadenza fissata; questi saranno tenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'Amministrazione potrà disfarsi in qualsiasi modo degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 4.

Gli elaborati artistici di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 non porteranno il nome o la firma degli autori ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione:

« Concorso per una vetrata artistica nell'edificio A della Facoltà di medicina veterinaria di Pisa ».

L'indicato motto sarà ripetuto sulla busta opaca e sigillata, contenente i documenti di cui ai punti *d*) ed *e*) del precedente art. 3. In detta busta dovrà includersi un foglio che, per il motto, indicherà il cognome, il nome e l'indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo, oltre alle generalità dei concorrenti, dovrà indicarsi il nome del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri negli eventuali rapporti con l'Amministrazione.

a sfumatura fumettata. Nella composizione generale saranno rapporti con l'Amministrazione.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita Commissione, che sarà formata secondo le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice.

La Commissione giudicherà inappellabilmente. Qualora a suo insindacabile giudizio nessuno dei bozzetti presentati venisse ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di decidere in proposito. L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito dei bozzetti presentati con esclusione di quelli ritenuti non idonei e poscia provvederà all'apertura delle buste sigillate per individuare gli autori.

Verrà dichiarato vincitore l'artista il cui elaborato risulterà al primo posto di detta graduatoria. Il bozzetto ed i particolari dell'opera resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

La Commissione potrà, a suo giudizio, suggerire eventuali direttive per la migliore riuscita dell'opera e l'artista vincitore dovrà uniformarvisi, senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel presente articolo.

L'artista del bozzetto dichiarato vincitore dovrà provvedere alla completa esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata verrà corrisposto all'artista il compenso a corpo di L. 2.000.000.

In detto compenso è incluso, oltre al premio, il compenso di progettazione ed ogni onere per la completa esecuzione e collocazione in sito dell'opera, ivi compresi eventuali ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pavimenti o altri interessati dall'opera d'arte. Su detta somma, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta l'aliquota del 2% che sarà versata dall'Amministrazione a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

L'Amministrazione, sul predetto compenso di L. 2.000.000 concederà un acconto di L. 500.000 quando l'opera sarà consegnata a piè d'opera.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo e per nessun titolo, ai concorrenti che non risultino vincitori.

Art. 7.

La liquidazione del compenso al vincitore di cui al precedente art. 6 su presentazione di fattura a fine d'opera sino alla concorrenza degli 8/10 del compenso di L. 2.000.000 dalla cui liquidazione sarà detratto l'acconto di L. 500.000 di cui al precedente art. 6. Il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 8.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato dell'esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Ogni spesa dipendente da tale convenzione, dalla gestione dei lavori sino al collaudo, nessuna esclusa, resta a carico dell'artista.

Art. 9.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito è stabilito per un massimo di due mesi decorrenti dalla data dell'affidamento dell'incarico che risulterà da apposito verbale.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 5000 per ogni giorno impiegato in più.

Il collaudo dell'opera verrà eseguito entro due mesi dalla ultimazione.

Art. 10.

A concorso espletato, i concorrenti che non risulteranno vincitori dovranno provvedere, loro spese, al ritiro degli elaborati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso; l'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e l'integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio.

Art. 11.

La partecipazione del concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 12.

Al concorso di cui alla voce B) dell'art. 1 potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 13.

Ogni artista che intende concorrere dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala di 1 : 10 a colori;

b) un particolare al vero di ml. 1 x 1, da cui risulti la tecnica prescelta ed i materiali da impiegare;

c) una esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici, che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità previste per il collocamento in sito;

d) una dichiarazione su carta bollata da L. 200 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'opera. In detta dichiarazione dovrà, altresì, essere affermato che il compenso di cui al successivo art. 6 per l'esecuzione dell'opera è pienamente remunerativo, a tutti gli effetti, di tutti gli oneri connessi;

e) certificato di cittadinanza italiana redatto su carta bollata da L. 200.

I documenti prescritti, racchiusi in una busta opaca sigillata, e gli elaborati, a parte, dovranno pervenire al rettore dell'Università di Pisa, lungarno Pacinotti, 43, a cura e spese e rischio del concorrente entro le ore 12 del 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Il personale dell'ufficio incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione.

Non saranno presi in considerazione atti od elaborati che pervenissero oltre la scadenza fissata: questi saranno tenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'Amministrazione potrà disfarsi in qualsiasi modo degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 14.

Gli elaborati artistici di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 13 non porteranno il nome o la firma degli autori, ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione:

« Concorso per un pavimento a mosaico artistico nell'edificio A della Facoltà di medicina veterinaria di Pisa ».

L'indicato motto sarà ripetuto sulla busta opaca e sigillata, contenente i documenti di cui ai punti *d*) ed *e*) del precedente art. 3. In detta busta dovrà includersi un foglio che, per il motto, indicherà il cognome, il nome e l'indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo, oltre alle generalità dei concorrenti, dovrà indicarsi il nome del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri negli eventuali rapporti con l'Amministrazione.

Art. 15.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita Commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 16.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice.

La Commissione giudicherà inappellabilmente. Qualora a suo insindacabile giudizio nessuno dei bozzetti presentati venisse ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di decidere in proposito.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito dei bozzetti presentati con esclusione di quelli ritenuti non idonei e poscia provvederà all'apertura delle buste sigillate per individuare gli autori.

Verrà dichiarato vincitore l'artista il cui elaborato risulterà al primo posto di detta graduatoria. Il bozzetto ed i particolari dell'opera resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

La Commissione potrà, a suo giudizio, suggerire eventuali direttive per la migliore riuscita dell'opera e l'artista vincitore dovrà uniformarvisi, senza pretendere maggiori compensi, oltre quello stabilito nel presente articolo.

L'artista del bozzetto dichiarato vincitore dovrà provvedere alla completa esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata verrà corrisposto all'artista il compenso a corpo di L. 6.000.000.

In detto compenso è incluso, oltre al premio, il compenso di progettazione ed ogni onere per la completa esecuzione e collocazione in sito dell'opera, ivi compresi eventuali ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pavimenti o altri interessati dall'opera d'arte. Su detta somma, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta l'aliquota del 2% che sarà versata dall'Amministrazione a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

L'Amministrazione, sul predetto compenso di L. 6.000.000 concederà un acconto di L. 2.000.000 quando l'opera sarà consegnata a piè d'opera.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo e per nessun titolo, ai concorrenti che non risultino vincitori.

Art. 17.

La liquidazione del compenso al vincitore di cui al precedente art. 6 avverrà su presentazione di fattura a fine d'opera, sino alla concorrenza degli 8/10 del compenso di L. 6.000.000 dalla cui liquidazione sarà detratto l'acconto di L. 2.000.000 di cui al precedente art. 6.

Il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 18.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato dell'esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Ogni spesa dipendente da tale convenzione, dalla gestione dei lavori sino al collaudo, nessuna esclusa, resta a carico dell'artista.

Art. 19.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito è stabilito per un massimo di 2 mesi decorrenti dalla data dell'affidamento dell'incarico che risulterà da apposito verbale.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 15.000 per ogni giorno impiegato in più.

Il collaudo dell'opera verrà eseguito entro due mesi dalla ultimazione.

Art. 20.

A concorso espletato i concorrenti che non risulteranno vincitori dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso; l'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e l'integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio.

Art 21.

La partecipazione del concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Il rettore: FAEDO

(6426)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di undici posti di operaio comune nelle Scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1964;

Considerato che il vice prefetto dott. Publio Petroccia è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le mansioni di presidente della predetta Commissione;

Visto l'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Efisio Zanda, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza, è nominato presidente della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Publio Petroccia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Registro n. 31 Interno, foglio n. 187 — DI STEFANO

(8016)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.